

136.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5320	Interrogazioni all'ordine del giorno	5293
Disegni di legge:		Missioni valevoli nella seduta del 23 gennaio 1997	5317
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5318	Proposte di inchiesta parlamentare:	
(Restituzione al Governo per la presentazione all'altro ramo del Parlamento)	5318	(Annunzio)	5317
Disegno di legge n. 1894:		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5320
(Articolo 1)	5299	Proposte di legge:	
(Emendamento all'articolo 1)	5299	(Annunzio)	5317
(Articolo 2)	5299	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5318
(Emendamenti all'articolo 2)	5299	Proposte di legge costituzionale (Annunzio) .	5318
(Articolo 3)	5300	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5320
(Emendamenti all'articolo 3)	5300	Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmissione di documento)	5320
(Articolo 4)	5302		
(Emendamento all'articolo 4)	5302		
(Articolo 5)	5303		
(Emendamenti all'articolo 5)	5303		
(Articolo 6)	5303		
(Tabella riferita all'articolo 6, comma 1).	5304		
(Articolo 7)	5304		
(Emendamenti all'articolo 7)	5305		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazione:

ARMANDO VENETO, MERLO, RO-GNA e TUCCILLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la «vicenda Necci» ha evidenziato l'esistenza di una lunga serie di iniziative aziendali che hanno portato alla costituzione di società partecipate, all'acquisizione di quote societarie, all'assunzione di responsabilità di impresa e finanziarie, in parte collaterali, in parte addirittura distanti, se non proprio estranee, dall'oggetto sociale delle Ferrovie dello Stato;

gli interroganti ritengono che, in attesa delle determinazioni della magistratura sulle responsabilità penali dell'avvocato Necci e di altri componenti il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, il vero problema di attualità sia l'esigenza di porre mano a questa rete di cointeressenze, per verificare se le ragioni offerte a giustificazione del loro costituirsi siano effettive e collimanti con gli interessi delle Ferrovie e con una seria politica dei trasporti, o se viceversa essi ubbidiscano a ragioni diverse che abbiano radici nel criterio della costituzione di poteri economici forti, da usare a fini vari, non esclusi quelli di controllo della politica —:

se non ritenga di nominare ed insediare immediatamente una commissione di inchiesta che esamini tutta la rete di relazioni societarie intessuta dalle Ferrovie dello Stato, per conoscerne le interferenze e le utilità;

se inoltre, in adempimento dei suoi doveri istituzionali, non ritenga di rive-

dere, nel compimento di atti di Governo e di amministrazione, e quanto meno ai fini di provvisorio tuziorismo, il rapporto con le società che, in qualsiasi modo, vedano la presenza di Ferrovie dello Stato nella loro struttura amministrativa o nella proprietà azionaria. (3-00247)

(25 settembre 1996).

B) Interrogazione:

CAVALIERE, MARTINELLI, BORGHEZIO, ROSCIA e CHIAPPORI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato, alla fine del 1994, tramite l'Ufficio trasporto, diretto dai signori Sciarrone e Paternoster, hanno appaltato, con una atipica procedura ristretta, oltre seicento miliardi di lavori di manutenzione delle stazioni; si tratta di una procedura che, per la complessità dei documenti di partecipazione richiesti, ha limitato notevolmente il numero dei concorrenti;

molti dei soggetti affidatari dei lavori, suddivisi in quindici lotti, risultano essere imprese e/o persone fisiche coinvolte pesantemente in «tangentopoli»;

nelle regioni del Nord gli appalti sono stati quasi sempre aggiudicati, in modo sospetto, ad imprese meridionali, che, con ribassi elevatissimi, hanno spiazzato la concorrenza locale;

nei cantieri spesso viene utilizzata manodopera costituita da extracomunitari senza un regolare contratto di lavoro, alimentando così fenomeni di «caporalato»;

i lavori di rifacimento programmati, ad esempio a Torino e Venezia, non hanno rispettato i tempi previsti, a causa di inadempienze degli uffici ferroviari, al punto che tutti i contratti sono stati già prorogati di oltre un anno —:

quali provvedimenti intenda assumere in materia per frenare lo spreco di denaro pubblico e per garantire il miglioramento dei servizi ai cittadini nelle stazioni ferroviarie;

quali siano state le eventuali coperture politiche e sindacali che hanno consentito una simile condotta. (3-00391)

(29 ottobre 1996).

C) Interrogazione:

TASSONE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se risponda al vero la notizia, riportata anche da organi di stampa, che dà quasi per certa la cancellazione dai programmi delle Ferrovie dello Stato della linea tra Salerno e Reggio Calabria;

in caso affermativo, in che modo sia stato valutato l'impatto, sia occupazionale che relativo allo sviluppo, per la mancata attuazione di una così importante opera;

se non ritenga, quindi, sulla base di più approfondite analisi, di invertire la tendenza che privilegiava altre aree, già più fortunate, evitando che ai danni della regione Calabria si verifichi un'altra situazione negativa. (3-00475)

(21 novembre 1996).

D) Interrogazione:

RIVELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni articoli apparsi su numerosi organi di stampa, si apprende che la città di Napoli è ai primi posti per quanto riguarda l'inquinamento acustico ed ambientale;

il terzo rapporto sull'ecosistema urbano, stilato da Legambiente, rafforza la *leadership* di Napoli nei bassifondi della vivibilità tra le città italiane: infatti, spiega il rapporto, Napoli presenta la più alta concentrazione di biossido di azoto ed è la « metropoli più rumorosa d'Italia, con una media di 72,93 decibel, valori potenzialmente all'origine di patologie di carattere psico-somatico »;

tale rapporto indica, poi, altri gravi problemi che affliggono la città partenopea: acqua di « mediocre qualità », trasporto pubblico « in crisi profonda, che perde ogni anno cinquanta milioni di viaggi, due metri di verde per ciascun napoletano, raccolta differenziata dei rifiuti totalmente assente » —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per eliminare tale preoccupante situazione, posto che la città di Napoli, peraltro ad alta vocazione turistica, necessita, e sarebbe il caso, di interventi immediati e risolutivi. (3-00478)

(21 novembre 1996).

E) Interrogazione:

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

i ricchissimi fondi archivistici, legati alla figura e all'opera del fondatore della società Olivetti e del movimento « Comunità », Adriano Olivetti, sono attualmente depositati presso l'archivio storico del gruppo Olivetti ed allocati ad Ivrea;

l'attuale collocazione del prezioso materiale, vera e propria « miniera » di fonti storiografiche, anche sulla storia del pensiero politico, economico e sociale, data l'intensa attività di promotore culturale e di profetico pensatore « comunitario » di Adriano Olivetti, le cui idee federaliste ed autonomiste permearono la formazione culturale e politica di una generazione di intellettuali, è ritenuta

inadeguata e inidonea dalla stessa Lalla Olivetti, figlia di Adriano, che ha chiesto alla società Olivetti la restituzione di tutti i fondi —:

se non intendano urgentemente intervenire, con un provvedimento di natura straordinaria, che assicuri sede, fondi e mezzi necessari affinché a questo *corpus* veramente unico di documenti venga data una collocazione che ne consenta l'adeguata valorizzazione e ne agevoli altresì la consultazione da parte degli studiosi italiani e stranieri. (3-00397)

(29 ottobre 1996).

F) Interrogazione:

PAOLONE. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 settembre 1996, con lettera protocollo n. 859, l'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni e l'editoria del ministero dei beni culturali e ambientali comunicava alla Società italiana di fisica (Sif) il rigetto della istanza di contributo che la stessa aveva indirizzato al ministero per la organizzazione del suo ottantaduesimo congresso nazionale;

tale rifiuto è stato supportato dal parere di una competente commissione tecnica che, dopo aver effettuato una « valutazione estremamente selettiva » delle varie domande pervenute, ha ritenuto di escludere il congresso della Sif dal numero delle « manifestazioni di comprovato profilo scientifico e di effettiva eccellenza comparativa » —:

se sia a conoscenza del ruolo che la Sif ha svolto negli ultimi cento anni, quale espressione istituzionale della comunità dei fisici italiani, il cui alto « profilo scientifico » è ampiamente comprovato da una serie di riconoscimenti internazionali e dalla partecipazione trainante alle più prestigiose collaborazioni di ricerca del mondo;

se non giudichi almeno superficiale il giudizio negativo dato dalla suddetta com-

missione tecnica del ministero dei beni culturali ed ambientali sul congresso Sif e, implicitamente, sulla qualità del lavoro dei docenti e dei ricercatori che trovano annualmente in tale manifestazione un momento di scambio di informazioni e di confronto dei risultati ottenuti nel corso dei loro studi;

se non ritenga che sia stata tenuta in scarsa considerazione l'autorità rappresentativa della Società italiana di fisica, dimostrata, tra l'altro, dall'essere stata tra quelle che hanno fondato la Società europea di fisica, della quale ancora oggi costituisce una delle componenti essenziali;

se non ritenga di dover render noto il modo di operare della commissione tecnica, indicando quali manifestazioni hanno soddisfatto i criteri selettivi che hanno invece portato al rigetto dell'istanza della Sif;

se non ritenga di dover proporre alla commissione tecnica, palesemente disinformata riguardo alle istituzioni culturali più antiche e più prestigiose che operano nel nostro paese, di riconsiderare la richiesta della Sif, dopo aver acquisito conoscenza della sua storia e della sua attuale collocazione del panorama scientifico italiano. (3-00446)

(10 novembre 1996).

G) Interrogazione:

CUSCUNÀ e PAOLONE. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 il complesso vanvitelliano, comprendente la Reggia di Caserta, ha già superato il milione di visitatori, con un incasso di circa tre miliardi di lire;

il personale di custodia presente risulta essere di centocinquantanove unità, mentre, da una stima fatta nel 1994 dalla soprintendenza di Caserta, per un efficace servizio occorrerebbero duecentoquarantotto unità;

lo scorso anno è stato aperto un ulteriore spazio espositivo, il museo dell'opera e del territorio, utilizzando fondi Fio per diversi miliardi. Del nuovo spazio si sono detti entusiasti i massimi vertici dello stesso ministero dei beni culturali e ambientali;

nel luglio del 1996 si è appreso che é stato integrato il personale di custodia di tutte le soprintendenze della Campania, tranne quella di Caserta;

dopo aver rivolto numerose sollecitazioni per l'aumento del personale di guardiania alla direzione generale affari generali e del personale, il soprintendente,

constatata la mancanza di custodia per trentadue nuovi ambienti dello spazio museale suddetto, ha minacciato la chiusura del nuovo spazio espositivo —:

quali iniziative abbia in corso per sviluppare il turismo museale, specialmente nel Mezzogiorno;

quali siano i motivi ostativi ad una integrazione del personale del complesso vanvitelliano di Caserta, atteso che quello in organico si è sobbarcato una responsabilità di gran lunga superiore a quella prevista dalla « circolare Ronchey ». (3-00465)

(15 novembre 1996).

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AVANZAMENTO DI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHÉ ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E QUALIFICHE EQUIPARATE DELLE FORZE DI POLIZIA (1894)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 01 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.

2. I periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organici complessivi dei ruoli interessati.

1. 1.

La Commissione.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 9-quater dell'articolo 32 della legge 19

maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed estese al personale dei paritetici ruoli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organici complessivi dei ruoli interessati.

2. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, deve essere interpretato nel senso che la promozione degli ufficiali destinatari deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 1981 e sino ad esaurimento dei ruoli, in deroga ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32 della citata legge n. 224 del 1986.

2. 1.

Bampo, Frigerio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: « 3-ter. Il termine del 31 dicembre 1983 di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non si applica alla presente legge. » All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, pari a lire 10 milioni per l'anno 1996, lire 3.656 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. 2.

Bampo, Frigerio.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonchè agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.

2. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento

stipendiale corrispondente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.

3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

4. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, dopo le parole: polizia di qualifica corrispondente aggiungere le seguenti: ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri ed agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza della Polizia di Stato.

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al personale del ruolo ispettori che riveste la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza è attribuito, al compimento del venticinquesimo anno di

servizio, prestato senza demerito, il VII livello *bis* più uno scatto, ed al compimento del ventinovesimo anno di servizio, prestato senza demerito, l'VIII livello.

3. 1.

Alboni, Gasparri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, dopo lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, agli ispettori superiori di pubblica sicurezza della Polizia di Stato ed ai marescialli aiutanti ufficiali di Polizia tributaria della Guardia di finanza è attribuito, al compimento del venticinquesimo anno di servizio, prestato senza demerito, il VII livello *bis* più uno scatto, ed al compimento del ventinovesimo anno di servizio, ovvero a cinque anni di servizio nel grado, prestato senza demerito, l'VIII livello, calcolato a norma dell'articolo 43 lettera *e*) della legge 1° aprile 1981 n. 121.

*** 3. 7.**

Biondi, Lavagnini.

Al comma 1, dopo lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, agli ispettori superiori di pubblica sicurezza della Polizia di Stato ed ai marescialli aiutanti ufficiali di Polizia tributaria della Guardia di finanza è attribuito, al compimento del venticinquesimo anno di servizio, prestato senza demerito, il VII livello *bis* più uno scatto, ed al compimento del ventinovesimo anno di servizio, ovvero a cinque anni di servizio nel grado, prestato senza demerito, l'VIII livello, calcolato a norma dell'articolo 43 lettera *e*) della legge 1° aprile 1981 n. 121.

*** 3. 8.**

Albanese.

Al comma, 1 dopo lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, agli ispettori di pubblica sicurezza della Polizia di Stato ed ai marescialli aiutanti ufficiali di Polizia tributaria della Guardia di finanza è attribuito, al compimento del venticinquesimo anno di servizio, prestato senza demerito, il VII livello *bis* più uno scatto, ed al compimento del ventinovesimo anno di servizio, prestato senza demerito, l'VIII livello, calcolato a norma dell'articolo 43 lettera *e*) della legge 1° aprile 1981 n. 121

3. 4.

Gasparri, Alboni, Mitolo, Benedetti Valentini, Martinat.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli ispettori superiori delle forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinarsi in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Il medesimo emolumento è pure attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando le misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.

3. 9 (nuova formulazione).

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Agli ispettori superiori delle forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti delle forze di polizia ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle forze armate, con maggiore anzianità di servizio è attribuito il trattamento stipendiale iniziale spettante al personale con qualifica di capitano delle forze armate e qualifiche equiparate delle forze di polizia, secondo modalità e sulla base di requisiti da determinarsi in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

3. 5.

Ruffino, Albanese.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, al personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel grado apicale del ruolo ispettori in possesso della qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono attribuiti i seguenti trattamenti stipendiali:

a) livello VII *bis* più uno scatto, al personale con ventisette anni di servizio prestato senza demerito;

b) livello VIII, al personale con trentadue anni di servizio prestato senza demerito.

*** 3. 2.**

Alboni, Gasparri, Benedetti Valentini, Martinat.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, al personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel grado apicale del ruolo ispettori in possesso della qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono attribuiti i seguenti trattamenti stipendiali:

a) livello VII *bis* più uno scatto, al personale con ventisette anni di servizio prestato senza demerito;

b) livello VIII, al personale con trentadue anni di servizio prestato senza demerito.

*** 3. 3.**

Giannattasio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai soli fini giuridici, gli inquadramenti determinati dall'articolo 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. 6.

Simeone.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Per gli ufficiali di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la facoltà di opzione di cui all'articolo 44, comma 2, della predetta legge n. 224 del 1986 può essere esercitata, previa domanda dell'interessato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1 sostituire le parole: previa domanda dell'interessato *con le seguenti:* a domanda

4. 1.

Ruffino.

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ed al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti il trattamento di missione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, sostituire le parole da: qualora fino alla fine del comma con le seguenti: qualora più favorevoli e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.

5. 1 (nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole: il trattamento di missione con le seguenti: l'indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.

5. 2.

La Commissione.

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'indennità di impiego operativo di base di

cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'anzianità di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente è riferita agli anni di servizio comunque prestato.

2. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, nonché, con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alle tabelle II, III e IV allegate alla medesima legge, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché dalla tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'articolo 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle predette norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado

corrispondente delle Forze armate impiegate nelle medesime condizioni operative.

5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1° gennaio 1996 in attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo.

6. Sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo, così come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.

TABELLA

(Art. 6, comma 1)

	GRADO	MISURE MENSILI LORDE
A	Generale di Corpo d'Armata e di Divisione	910.000
B	Generale di Brigata	850.000
C	Colonnello + 25	790.000
D	Colonnello	730.000

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo

successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono», appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'articolo 51 della predetta legge n. 668 del 1986.

5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, sostituire le parole: per titoli ed esami con le seguenti: per titoli di servizio e colloqui.

* 7. 1.

Paroli.

Al comma 1, sostituire le parole: per titoli ed esami con le seguenti: per titoli di servizio e colloqui.

* 7. 8.

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: per titoli ed esami con le seguenti: per titoli di servizio e colloqui.

* 7. 22.

Nardini, Cangemi, Muzio.

Al comma 1, sostituire le parole: per titoli ed esami con le seguenti: per titoli di servizio e colloqui.

* 7. 21.

Mitolo, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sostituire le parole da: per non oltre fino a: nel limite del 50 per cento con le seguenti: per il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e almeno due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il 50 per cento.

** 7. 2.

Paroli.

Al comma 1, sostituire le parole da: per non oltre fino a: nel limite del 50 per cento con le seguenti: per il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e almeno due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il 50 per cento.

** 7. 9.

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole da: per non oltre fino a: nel limite del 50 per cento con le seguenti: per il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e almeno due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il 50 per cento.

** 7. 18.

Mitolo, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sostituire le parole da: per non oltre fino a: nel limite del 50 per

cento con le seguenti: per il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e almeno due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il 50 per cento.

**** 7. 23.**

Nardini, Cangemi, Muzio.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dei requisiti attitudinali richiesti.

Conseguentemente aggiungere in fine i seguenti periodi: Il primo concorso straordinario di cui al comma 1 è riservato al personale della Polizia di Stato inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. Ai successivi concorsi partecipa anche il personale della Polizia di Stato non appartenente ai predetti ruoli, purchè in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.

*** 7. 3.**

Paroli.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dei requisiti attitudinali richiesti.

Conseguentemente aggiungere in fine i seguenti periodi: Il primo concorso straordinario di cui al comma 1 è riservato al personale della Polizia di Stato inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. Ai successivi concorsi partecipa anche il personale della Polizia di Stato non appartenente ai predetti ruoli, purchè in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.

*** 7. 10.**

Teresio Delfino.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dei requisiti attitudinali richiesti.

Conseguentemente aggiungere in fine i seguenti periodi: Il primo concorso straordinario di cui al comma 1 è riservato al personale della Polizia di Stato inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. Ai successivi concorsi partecipa anche il personale della Polizia di Stato non appartenente ai predetti ruoli, purchè in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.

*** 7. 24.**

Nardini, Cangemi, Muzio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'indizione di concorsi pubblici, aperti alla partecipazione di esterni all'amministrazione, per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

2-ter. È soppresso il corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

2-quater. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, contestualmente ai concorsi di cui ai commi 1 e 2, concorsi straordinari per titoli di servizio e colloqui, per la copertura del restante 50 per cento dei posti vacanti alla data del 31 agosto 1996 e concorsi straordinari annuali per il successivo decennio, per la copertura del restante 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. Tali concorsi straordinari sono riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purchè in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

**** 7. 4.**

Paroli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'indizione di concorsi pubblici, aperti alla partecipazione di esterni all'amministrazione, per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

2-ter. È soppresso il corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

2-quater. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, contestualmente ai concorsi di cui ai commi 1 e 2, concorsi straordinari per titoli di servizio e colloqui, per la copertura del restante 50 per cento dei posti vacanti alla data del 31 agosto 1996 e concorsi straordinari annuali per il successivo decennio, per la copertura del restante 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. Tali concorsi straordinari sono riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purchè in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

**** 7. 11.**

Teresio Delfino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'indizione di concorsi pubblici, aperti alla partecipazione di esterni all'amministrazione, per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

2-ter. È soppresso il corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

2-quater. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, contestualmente ai concorsi di cui ai commi 1 e 2, concorsi straordinari per titoli di servizio e colloqui, per la copertura del restante 50 per cento dei posti vacanti alla data del 31 agosto 1996 e concorsi straordinari annuali per il successivo decennio, per la copertura del restante 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. Tali concorsi straordinari sono riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purchè in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

**** 7. 25.**

Nardini, Cangemi, Muzio.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: I concorsi di cui ai precedenti commi devono essere espletati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando.

*** 7. 5.**

Paroli.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: I concorsi di cui ai precedenti commi devono essere espletati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando.

*** 7. 12.**

Teresio Delfino

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: I concorsi di cui ai precedenti commi devono essere espletati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando.

*** 7. 20.**

Mitolo, Benedetti Valentini.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: I concorsi di cui ai precedenti commi devono essere espletati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando.

*** 7. 26.**

Nardini, Cangemi, Muzio.

Al comma 4, sostituire le parole da: corsi di formazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* corsi di aggiornamento della durata di sei mesi con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

**** 7. 6.**

Paroli.

Al comma 4, sostituire le parole da: corsi di formazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* corsi di aggiornamento della durata di sei mesi con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

**** 7. 13.**

Teresio Delfino.

Al comma 4, sostituire le parole da: corsi di formazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* corsi di aggiornamento della durata di sei mesi con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

**** 7. 27.**

Nardini, Cangemi, Muzio.

Al comma 4, sostituire le parole da: corsi di formazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* corsi di formazione della durata di sei mesi; con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

7. 19.

Mitolo, Benedetti Valentini.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 3.500 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5-bis. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

5-ter. Il personale di cui al comma 5-bis è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori, nonché gli ispettori con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonché gli ispettori con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;

d) commissari capo del ruolo speciale;

e) vice questore aggiunto del ruolo speciale

5-quater. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 350 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5-quinquies. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, tutto il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

5-sexies. Il personale di cui al comma *5-quinquies* è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonchè i periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonchè i periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) direttore tecnico del ruolo speciale;

d) direttore tecnico principale del ruolo speciale;

e) direttore tecnico capo del ruolo speciale.

5-septies. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi da 5, a *5-sexies* sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono applicate le modalità di progressione nel ruolo, in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

5-octies. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali ed i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

5-novies. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

5-decies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

* 7. 7.

Paroli.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 3.500 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della

Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5-bis. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

5-ter. Il personale di cui al comma *5-bis* è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori, nonchè gli ispettori con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonchè gli ispettori con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;

d) commissari capo del ruolo speciale;

e) vice questore aggiunto del ruolo speciale

5-quater. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 350 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale

nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5-quinquies. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, tutto il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

5-sexies. Il personale di cui al comma *5-quinquies* è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonchè i periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonchè i periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) direttore tecnico del ruolo speciale;

d) direttore tecnico principale del ruolo speciale;

e) direttore tecnico capo del ruolo speciale.

5-septies. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi da 5, a *5-sexies* sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono

applicate le modalità di progressione nel ruolo, in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

5-octies. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali ed i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

5-novies. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

5-decies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

*** 7. 15.**

Teresio Delfino.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 3.500 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5-bis. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

5-ter. Il personale di cui al comma *5-bis* è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori, nonchè gli ispettori con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonchè gli ispettori con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;

d) commissari capo del ruolo speciale;

e) vice questore aggiunto del ruolo speciale

5-quater. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 350 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5-quinquies. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, anche in soprannumero riassorbibile, tutto il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

5-sexies. Il personale di cui al comma *5-quinquies* è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonchè i periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonchè i periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) direttore tecnico del ruolo speciale;

d) direttore tecnico principale del ruolo speciale;

e) direttore tecnico capo del ruolo speciale.

5-septies. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi da 5, a *5-sexies* sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono applicate le modalità di progressione nel ruolo, in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

5-octies. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali ed i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

5-novies. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli

ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

5-decies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

*** 7. 29.**

Nardini, Cangemi, Muzio.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 2.500 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5-bis. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

5-ter. Il personale di cui al comma 5-bis è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori, nonché gli ispettori con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonché gli ispettori con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;

d) commissari capo del ruolo speciale;

e) vice questore aggiunto del ruolo speciale

5-quater. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 250 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5-quinquies. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, tutto il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

5-sexies. Il personale di cui al comma 5-quinquies è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonché i periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonché i periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) direttore tecnico del ruolo speciale;

d) direttore tecnico principale del ruolo speciale;

e) direttore tecnico capo del ruolo speciale.

5-septies. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi da 5, a 5-sexies sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono applicate le modalità di progressione nel ruolo, in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

5-octies. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali ed i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

5-novies. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

5-decies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del perso-

nale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

7. 16.

Mitolo, Benedetti Valentini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli ispettori superiori ed i periti tecnici superiori conseguono la nomina, rispettivamente, alla qualifica di vice commissari e di vice direttori tecnici del ruolo speciale il giorno precedente alla cessa-

zione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica.

*** 7. 14.**

Teresio Delfino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli ispettori superiori ed i periti tecnici superiori conseguono la nomina, rispettivamente, alla qualifica di vice commissari e di vice direttori tecnici del ruolo speciale il giorno precedente alla cessazione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica.

*** 7. 28.**

Nardini, Cangemi, Muzio.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli nella seduta
del 23 gennaio 1997.**

Berlinguer, Bogi, Brunetti, Dini, Fantozzi, Giardiello, Leccese, Maccanico, Mancina, Pennacchi, Prodi, Sales, Savarese, Veltroni, Visco, Vita, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Berlinguer, Bindi, Bogi, Bordon, Burlando, Brunetti, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Leccese, Maccanico, Mancina, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Savarese, Sinisi, Sorriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 22 gennaio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di indennità spettanti al giudice di pace » (3014);

STRADELLA ed altri: « Intervento straordinario di compartecipazione finanziaria dello Stato al prelievo supplementare per le quote latte » (3015);

BRUNETTI: « Abrogazione del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, e nuove norme sull'impiego dei lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria » (3016);

SANZA ed altri: « Legge quadro in materia di noleggio di veicoli con conducente » (3017);

BACCINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano » (3018);

BATTAGLIA ed altri: « Norme in materia di esercizio della pranoterapia » (3019);

GIULIETTI: « Istituzione dell'Osservatorio della televisione nazionale presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria » (3020);

IACOBELLIS e MARENGO: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di introduzione della motivazione facoltativa per le sentenze civili » (3021);

RODEGHIERO: « Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi » (3022);

CAROTTI ed altri: « Norme concernenti i medici militari e della Polizia di Stato » (3023).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 22 gennaio 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

PIVETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea in ordine alle quote latte » (doc. XXII, n. 28).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio proposte
di legge costituzionale.**

In data 22 gennaio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

BERTINOTTI ed altri: « Revisione della parte seconda della Costituzione » (3011);

BUONTEMPO: « Modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto » (3012);

ARMAROLI ed altri: « Modifiche alla Costituzione, in tema di Statuto dell'Opposizione » (3013).

Saranno stampate e distribuite.

Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione all'altro ramo del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 23 gennaio 1997, ha chiesto che il disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico » (1527) sia trasferito al Senato della Repubblica.

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato all'altro ramo del Parlamento e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione

ACP-CE di Lomè e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995 » (2548) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

alla VI Commissione (Finanze):

LUCCHESI ed altri: « Modifiche agli articoli 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti sanzioni amministrative nei confronti degli esercenti attività bancaria e creditizia » (2015) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

STORACE: « Modifica all'articolo 35-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in materia di applicazione dell'IIVA ai canoni di locazione di immobili percepiti dalle imprese costruttrici » (2316) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

MOLINARI: « Modifica all'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di centri di servizio del Ministero delle finanze » (2636) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

MOLINARI e PICCOLO: « Modifica all'articolo 14 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale » (2637) *Parere delle Commissioni I e V;*

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Istituzione della lotteria nazionale abbinata al raid motonautico Pavia-Venezia » (2646) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII e X;*

SBARBATI: «Agevolazioni fiscali nel settore del turismo per le aree ricadenti negli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e per i territori insulari» (2923) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e XIV;*

alla VII Commissione (Cultura):

GIACCO ed altri: «Norme a sostegno di una migliore qualità dell'integrazione scolastica degli alunni minorati della vista, dell'udito e psicofisici» (2701) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

COSTA: «Modifica all'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di valutazione dei servizi resi dagli insegnanti di sostegno dei soggetti handicappati» (2865) *Parere delle Commissioni I e XII;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

BAMPO ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano» (2295) *Parere delle Commissioni I, X, XII e XIV;*

STORACE ed altri: «Norme in materia di alienazione del patrimonio abitativo di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari» (2541) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XII;*

alla IX Commissione (Trasporti):

BIRICOTTI ed altri: «Norme per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per gli utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale» (2045) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII;*

VINCENZO BIANCHI: «Norme per il completamento, ai fini dell'apertura al traffico aereo civile, dell'aeroporto militare di Latina» (2172) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI e VIII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

CAVALIERE ed altri: «Norme concernenti l'attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento notturno» (2645) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, VIII, XI e XII;*

alla XI Commissione (Lavoro):

MANZONI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante riforma del sistema previdenziale forense» (1797) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

GAZZARA: «Riapertura di termini in materia di previdenza forense» (1912) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

TARDITI ed altri: «Norme per garantire la immediata copertura dei posti disponibili negli uffici giudiziari» (2075) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

GAZZARA: «Attribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori della facoltà di conseguire l'equivalente pecuniario dei valori bollati depositati presso la Cassa stessa» (2242) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

ROTUNDO: «Modifica all'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di ufficiali notificatori presso gli uffici del giudice di pace» (2821) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

SICA ed altri: «Nuove norme per la prevenzione dell'alcolismo e per il recupero degli alcolodipendenti» (1926) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI e XIV;*

SIMEONE ed altri: «Disciplina delle attività di informazione scientifica farma-

ceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco» (2678) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, X e XI.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla V Commissione permanente (bilancio), in sede referente:

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE COPERCHINI E PAROLO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul contenzioso dell'ex « Agen-sud » (doc. XXII, n. 26) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e XI.*

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha

trasmesso, ai sensi degli articoli 32 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa in data 20 gennaio 1997 concernente la riformulazione di un quesito referendario avente ad oggetto alcuni articoli del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 maggio 1995, n. 203 (riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport).

La suddetta ordinanza è depositata presso il Servizio assemblea a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.